



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado
Carlo Levi
Piazza Dell'Autonomia, 26 – Tel. 095690457
Codice Meccanografico: ctic806008 - E-mail: ctic806008@istruzione.it
E-mail certificata: ctic806008@pec.istruzione.it
www.iccarlolevimaniace.it
95030 Maniace (CT)

CIRCOLARE N. 242

AL PERSONALE SCOLASTICO INTERESSATO

AL DSGA

AL SITO - AREA CIRCOLARI

AL SITO - ALBO ONLINE

OGGETTO: PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - CHIARIMENTI MODALITÀ DI FRUIZIONE

In materia di permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio (c.d. “150 ore”), l’art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 riconosce al personale della pubblica amministrazione la possibilità di fruire di permessi finalizzati alla frequenza di corsi destinati al conseguimento di titoli di studio.

Per il Comparto scuola tale disciplina è recepita dall’art. 37 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, il quale prevede la concessione di permessi nella misura massima di 150 ore annue individuali e demanda alla contrattazione integrativa regionale la definizione dei criteri e delle modalità di fruizione.

In attuazione di tale previsione, la contrattazione integrativa regionale disciplina i criteri di concessione e le modalità di utilizzo dei permessi per il diritto allo studio del personale docente, educativo e ATA, stabilendo che gli stessi sono finalizzati alla partecipazione alle attività didattiche previste dai corsi frequentati e al sostenimento dei relativi esami.

Assunto, il suddetto, confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui *i permessi per diritto allo studio sono destinati a consentire la partecipazione effettiva alle attività didattiche previste dai corsi e agli esami connessi, con esclusione di attività diverse quali lo studio individuale o la mera preparazione agli esami* (Cass. civ., sez. lav., n. 10344/2008; Cass. civ., sez. lav., n. 17128/2013).

Inoltre, gli orientamenti applicativi dell’ARAN hanno precisato che i permessi per diritto allo studio sono riconosciuti per la partecipazione ad attività formative che richiedano la presenza del dipendente e siano debitamente documentate dall’ente erogatore, in quanto finalizzati a consentire l’assenza dal servizio per la frequenza delle attività didattiche (ARAN, orientamento applicativo CFL212 del 28 marzo 2023, ARAN ID 33102 del 17 febbraio 2025).

Alla luce del quadro normativo e contrattuale sopra richiamato, i permessi per diritto allo studio risultano funzionali a consentire l’assenza dal servizio per la partecipazione alle attività didattiche previste dal corso di studi.

Pertanto, per fruire dei suddetti, le attività formative devono essere frequentate in orari coincidenti con l'orario di servizio del dipendente, atteso che, in caso contrario, non si configura la necessità di assentarsi dal servizio per la frequenza delle stesse.

Si coglie l'occasione, inoltre, per ricordare al personale interessato che la fruizione dei permessi per il diritto allo studio è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuta iscrizione ai corsi frequentati, nonché delle eventuali certificazioni rilasciate dall'ente erogatore relative alla partecipazione alle attività didattiche o al sostenimento degli esami, con anche la specifica indicazione dell'orario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Infine, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e l'efficace organizzazione del servizio scolastico, il personale in indirizzo è invitato a comunicare tempestivamente e, per quanto possibile, pianificare la fruizione dei permessi, tenendo conto del calendario delle attività formative e dell'orario di lavoro.

Si confida nella consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Benedetta Maria Fallica

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. 39/'93)*